

PROC. UN. 14-1/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da **DEFRIM KOCI (c.f. KCODRM68S07Z100M)**, residente in Merano (BZ), via Peter Mayr n. 8,

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato che

- Koci Defrim ha chiesto di dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi nominato dall'O.C.C. presso la Camera di Commercio di Bolzano, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCI, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella



competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;

- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCI, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dal gestore della crisi per mezzo della propria relazione: in particolare, il debitore ha debiti nei confronti dell'Erario pari a complessivi 482.020,22 euro, derivanti dal pregresso esercizio di attività imprenditoriale, e non possiede alcun bene mobile o immobile, né è titolare di rapporto di lavoro subordinato o di attività di impresa o lavoro autonomo o professionale, essendo sostanzialmente mantenuto dalla coniuge, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad apportare finanza esterna, al fine di coprire le spese prededucibili e una parte del passivo; a seguito di richiesta di integrazioni, il debitore ha depositato propria dichiarazione contenente l'indicazione della somma che la coniuge Koci Xhevrie si è impegnata a versare in favore della procedura, pari ad euro 15.000,00, dei quali la somma di 5.000,00 euro sarà erogata immediatamente, all'atto dell'apertura della procedura, e la quota di euro 10.000,00 verrà messa a disposizione con versamenti mensili, nell'arco di diciotto mesi; è stata depositata dichiarazione di impegno in tal senso da parte della coniuge Koci Xhevrie e documentazione fiscale (dichiarazione redditi 2021) e bancaria (estratto conto), attestante la capacità economica della predetta a far fronte a tale impegno;
- deve ammettersi la possibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata pur in presenza di sola finanza esterna, che nel caso in esame appare sufficiente a coprire le spese prededucibili della procedura ed a soddisfare parte del passivo;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI,



P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **DEFRIM KOCI (c.f. KCODRM68S07Z100M)**, residente in Merano (BZ), via Peter Mayr n. 8;

nomina

Giudice delegato per la procedura la **dott.ssa Cristina Longhi**;

nomina

Liquidatore della procedura il **dott. Renato Mazzoni**, con studio in Bolzano, vicolo Gumer n. 9, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;

ordina



la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

dispone

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 10/01/2023.

La Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer

